



*Ministero del Turismo*



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO DEL TURISMO  
(di seguito il Ministero)

E

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MISSIONARI DELLA CARITA' POLITICA  
(di seguito l'Associazione)



*Ministero del Turismo*



VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, istitutivo del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2000 con cui l'Associazione Internazionale Missionari della carità Politica è eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto;

### **CONSIDERATO CHE**

- nell'ambito delle proprie attività, il Ministero si occupa di programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'UE in materia di turismo e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. Definisce, inoltre, le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e promuove iniziative per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica, anche attraverso il supporto di ENIT;
- nell'ambito delle proprie attività, l'Associazione si propone di promuovere il raggio d'azione della giustizia e dell'amore sociale all'interno di ciascuna Nazione e nei rapporti delle Nazioni tra loro, di dare un contributo alla formazione morale e culturale dei cittadini più impegnati in campo sociale e politico, di realizzare il dialogo tra le diverse religioni, riservando particolare attenzione all'educazione, alla pace e al rispetto per l'ambiente, nonché alla promozione del concetto di fraternità e universalità della famiglia umana, suscitare una presenza dinamica e responsabile nella vita sociale e politica della propria comunità;
- l'individuazione di ambiti di cooperazione tra il Ministero e l'Associazione rappresenta un'opportunità per diffondere, nei Paesi accreditati presso la Santa Sede e nel mondo, i valori culturali, storici, artistici, paesaggistici e naturalistici del nostro Paese, e per valorizzarne i territori, con positive ricadute nel settore del turismo;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, tra l'altro, investimenti e azioni con l'obiettivo di rilanciare i settori economici del turismo, incrementare il livello di attrattività turistica e culturale del Paese, migliorando la fruibilità del patrimonio, l'accessibilità e la conservazione dei luoghi di culto e supportando la transizione digitale e verde, anche attraverso il supporto di ENIT;
- la promozione e la diffusione delle iniziative di cui al presente Protocollo si realizzano attraverso la cooperazione a livello istituzionale e la partecipazione attiva degli enti interessati.

### **RITENUTO OPPORTUNO COOPERARE PER**

- curare la realizzazione di seminari, dibattiti, conferenze e confronti, anche con altri Paesi, su temi di grande attualità, in coerenza con la missione istituzionale del Ministero del turismo e con quanto previsto dalle politiche europee e nazionali in materia di turismo;
- sostenere attività ed iniziative con l'obiettivo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio turistico, culturale, storico, artistico, paesaggistico e naturalistico e dei relativi servizi, anche attraverso il supporto di ENIT;
- incentivare l'informazione a livello nazionale ed internazionale dei servizi turistici italiani, anche in connessione con i settori economici e produttivi della cultura e dell'ambiente, in un'ottica di sviluppo



- sostenibile dei territori, anche attraverso il supporto di ENIT;
- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore turistico sui temi relativi al miglioramento della fruibilità del patrimonio e dell'accessibilità turistica volti alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive, anche attraverso il supporto di ENIT;
- valorizzare le specificità dei territori nell'ambito delle attività realizzate, promuovendo, in Italia e all'estero, l'immagine turistica italiana e la diversificazione dell'offerta turistica nazionale, anche attraverso il supporto di ENIT;
- incrementare il livello di coordinamento di iniziative istituzionali di interesse comune destinate alla valorizzazione delle attività turistiche e di conservazione delle tradizioni popolari, anche in un'ottica di rilancio della leadership nazionale nel settore turistico internazionale;
- favorire la realizzazione di iniziative di promozione e diffusione della conoscenza delle tipicità dei territori e del sistema delle imprese turistiche italiane, tali da innescare processi di sviluppo sostenibile dei territori, anche attraverso il supporto di ENIT.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse del presente protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

**Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente protocollo di intesa disciplina l'oggetto e le modalità di cooperazione tra le parti in materie di interesse comune.
2. La cooperazione tra le parti ha ad oggetto la realizzazione di iniziative quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:
  - a) ricerche e raccolta di documentazione in collaborazione con altre istituzioni;
  - b) realizzazione di seminari, dibattiti, conferenze e confronti di esperienze;
  - c) valorizzazione del patrimonio turistico-storico-culturale ed artistico italiano;
  - d) rafforzamento dell'immagine dell'Italia presso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale nell'obiettivo, tra l'altro, di promuovere il turismo italiano, a partire dalla conoscenza del paesaggio, dell'arte della civiltà e del folklore italiani.
  - e) attività di riflessione specifica sui temi dell'accoglienza, dei servizi alla persona e della solidarietà fra i popoli;
  - f) promozione dell'internazionalizzazione delle imprese per uno sviluppo organico delle aree regionali;
  - g) collaborazione con gli Ambasciatori accreditati presso la santa Sede per la promozione delle regioni attraverso incontri periodici e seminari.
3. Per la realizzazione della attività di cui al comma 2, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:
  - a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni;
  - b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza;
  - c) l'utilizzazione reciproca di personale dipendente delle parti, con oneri a carico dell'ente di appartenenza e comunque senza oneri a carico delle finanze pubbliche;
  - d) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.
4. Il Ministero del turismo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e le effettive disponibilità,



può provvedere alla promozione delle iniziative in cui si articolerà la collaborazione in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

### **Art. 3 - Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi**

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

### **Art. 4 - Comitato Paritetico**

1. Per assicurare e definire ogni azione specifica che verrà realizzata, viene costituito un Comitato Paritetico di coordinamento, composto da n. 3 rappresentanti per ciascuna delle parti. Su indicazione del Ministero del turismo, al Comitato potranno partecipare anche rappresentanti di ENIT.
2. Il Comitato cura:
  - a) l'elaborazione delle proposte concernenti le specifiche iniziative di attuazione;
  - b) l'individuazione delle azioni di monitoraggio più idonee a verificare lo stato di attuazione del Protocollo e l'efficacia delle Iniziative poste in essere.
3. L'attività del Comitato non comporta alcun onere economico a carico delle Parti. La partecipazione ai suoi lavori è assicurata dai rappresentanti delle Parti a titolo gratuito.

### **Art. 5 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

### **Art. 6 - Durata, entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente protocollo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

### **Art. 7 - Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a



Ministero del Turismo



conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### Art. 8 - Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Art. 9 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 23 LUG. 2021

Il Ministro del Turismo

On. Massimo Garavaglia

Prof. Alfredo Luciani

Presidente dell'Associazione Internazionale  
Missionari della Carità Politica